

COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20 e 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n.175.

Il Revisore Unico di codesto spettabile Comune,

PREMESSO CHE

- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n. 175;
- visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente;
- il parere tecnico contabile favorevole è stato espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;
- il sottoscritto ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239. comma 1. lett. b) D.Lgs n. 267/2000:

A) Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- 1) Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. con una partecipazione dello 0,000002%;
- 2) Società Canavesana Servizi S.p.A. con una partecipazione dello 0,46%;
- 3) Atap S.p.A. con una partecipazione del 2,56%;

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti

- assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

B) L'Ente propone il mantenimento delle partecipazioni pari al:

- 0,000002% nella Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.;
- 0,46% nella Società Canavesana Servizi S.p.A.;
- 2,56 nella società Atap S.p.A,

in quanto ritenute indispensabili e di interesse generale per la collettività ed essendo fatta salva dal combinato disposto di cui all'art. 4 comma 6 e dall'art. 26 commi 7 e 9 del D.Lgs n. 175/2016;

C) tali partecipazioni essendo "forme associative." di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. non sono oggetto del presente Piano.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni

Biella, 16 dicembre 2024

L'organo di revisione economico-finanziario

Dott. Alberto Solazzi

